



GENERALI



Assicurazione Infortuni cumulativa
Cod. I915 - Rischi sportivi



Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

Cod. I915 – Rischi sportivi

L'assicurazione viene prestata in caso di infortunio che gli Assicurati subiscano in qualità di giocatori o atleti tesserati presso la Contraente, durante la pratica non professionale dell'attività sportiva corrispondente al codice e alla relativa descrizione riportati in polizza. L'assicurazione vale per gli infortuni accaduti durante la partecipazione a partite e gare nonché relativi allenamenti collettivi, anche se organizzati da Federazioni Sportive o Enti Sportivi riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.).

Se assicurati allenatori sportivi, dirigenti sportivi, massaggiatori sportivi e medici sociali, la garanzia vale esclusivamente in caso di infortunio accaduto in qualità di accompagnatore durante lo svolgimento di partite e gare. Per i soli allenatori l'assicurazione viene inoltre estesa alla partecipazione agli allenamenti collettivi.

Per tutti gli Assicurati la garanzia s'intende estesa agli infortuni accaduti durante l'uso degli ordinari mezzi di locomozione terrestri, purché non guidati dall'Assicurato, per trasferimenti sul campo da gioco o struttura analoga e per il ritorno dagli stessi, a condizione che tali mezzi vengano usati collettivamente.

La validità della garanzia è subordinata all'immediato ricorso al pronto soccorso o a struttura sanitaria analoga che dovrà avvenire comunque nell'arco delle 24 ore successive all'accadimento dell'infortunio.

A) Limite per evento catastofale

A parziale deroga dell'art. 2.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di infortunio che colpisce contemporaneamente più persone assicurate in conseguenza di un unico evento, l'esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà superare l'importo di euro 1.000.000,00 qualunque sia il numero delle persone infortunate assicurate con la presente polizza e con eventuali altre stipulate per lo stesso rischio con l'infrascritta Società. Qualora le indennità liquidabili eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.

B) Indennità giornaliera da ricovero per infortunio

A parziale deroga della clausola cod. I137 "Indennità giornaliera da ricovero per infortunio" richiamata in polizza, si conviene che la Società liquida l'indennità assicurata in polizza per ogni giorno di ricovero, per un periodo massimo di 100 giorni – anche non consecutivi – da quello dell'infortunio.

La presente appendice forma parte integrante della suindicata polizza.